

CATTABRIGA CLAUDIA

Dottore Commercialista
Revisore Contabile



Nr. iscrizione 513/A

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 10/11/2010

<p>COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI BLACK LIST Circ. Ag. Entrate 21.10.2010, n. 53/E</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sono obbligati alla comunicazione delle operazioni con Paesi black list tutti i soggetti Iva. Sono tenuti alla comunicazione, altresì, anche i soggetti comunitari ed extracomunitari che svolgono operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, con i Paesi black list. Gli enti non commerciali, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni devono osservare l'obbligo unicamente per le operazioni realizzate al di fuori dell'attività istituzionale. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione anche i contribuenti minimi e i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative prodotti-ve.• L'obbligo scatta quando il soggetto Iva intrattiene rapporti economici con un operatore che ha sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi black list, identificati dal D.M. 4.05.1999 (lista dei Paesi con regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche) e dal D.M. 21.11.2001 (lista degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato per imprese estere controllate o collegate). Le liste devono essere applicate congiuntamente a prescindere dalla natura giuridica e dall'attività svolta dall'operatore. Ciò significa che l'obbligo di comunicazione sussiste se la contro-parte è situata in un Paese presente almeno in una delle due liste.
<p>PRIMO INVIO DELLE COMUNICAZIONI BLACK LIST Circ. Ag. Entrate 28.10.2010, n. 54/E</p>	<p>Tenuto conto del carattere di novità dell'adempimento ed in considerazione delle difficoltà degli operatori nell'individuazione dei dati rilevanti ai fini delle comunicazioni delle operazioni black list, l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;• ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile. <p>Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31.01.2011, i modelli di comunicazione integrativa.</p>
<p>RICORSI AVVERSO AVVISI BONARI Ris. Ag. Entrate 22.10.2010, n. 110/E</p>	<ul style="list-style-type: none">• Gli avvisi bonari, non contenendo una pretesa tributaria definita, non costituiscono atti impugnabili. Essi si sostanziano, infatti, in un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione e non sono, dunque, espressione di un potere pubblicistico autoritativo, non contenendo una pretesa impositiva definitiva e non producendo effetti negativi immediati per il destinatario.• Tale interpretazione è confermata, peraltro, anche dalla circostanza che la comunicazione di irregolarità non è formalmente ricompresa nel novero degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.• In sostanza, ai fini dell'impugnabilità, un atto tributario emanato dall'Amministrazione finanziaria deve qualificarsi come avviso di accertamento o di liquidazione. Questi atti, infatti, a differenza degli "avvisi bonari", sono espressione di una pretesa impositiva definita e non condizionata.

<p>RIVALUTAZIONE TERRENI Ris. Ag. Entrate 22.10.2010, n. 111/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore dei terreni ad una certa data, ove lo ritenga opportuno, può usufruire della norma agevolativa successivamente emanata, ma dovrà in tal caso determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore dei terreni alla data del 1.01.2010, nonché procedere al versamento della relativa im-posta sostitutiva, richiedendo il rimborso dell'importo precedentemente versato. In tale ipotesi, se il contribuente si è avvalso della rateazione dell'imposta dovuta, non è tenuto a versare la rata o le rate successive relative alla precedente rideterminazione. Ciò vale anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore del terreno inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. • Nel caso esaminato il contribuente aveva rideterminato il valore di un terreno posseduto alla data del 1.01.2008, versando le prime 2 rate dell'imposta sostitutiva, e intendeva fruire della nuova disposizione agevolativa, rideterminando il valore alla data del 1.01.2010, mediante presentazione di istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva già versata.
<p>PRESENTAZIONE UNICO 2010 E ALTRE SCADENZE Comunicato Ag. Entrate 27.10.2010</p>	<p>Con comunicato stampa del 30.09.2010 è stato reso noto che tutti gli adempimenti telematici, in scadenza in tale data, si intendevano regolarmente eseguiti anche se effettuati entro il 5.10.2010. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine per la presentazione delle dichiarazioni non è stato prorogato, ma è stato solo consentito di inoltrare le stesse entro il 5.10.2010, per problemi tecnici al servizio telematico. Ne consegue che tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 30.09.2010 e connessi al "termine di presentazione" dei modelli annuali di dichiarazione dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 30.09.2010.</p>
<p>CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI FISCALI Prov. Ag. Entrate 25.10.2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In virtù di quanto disposto dal D.M. 23.01.2004 sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici e la loro riproduzione in diversi tipi di supporto, le aziende possono distruggere fatture e altra documentazione cartacea dopo averla memorizzata su un supporto informatico, a condizione che generino un'impronta digitale. • L'Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni che il responsabile della conservazione dei file dovrà seguire per trasmettere telematicamente all'Agenzia l'impronta digitale dell'archivio informatico dei documenti fiscalmente rilevanti, con riferimento ai periodi d'imposta 2010 e precedenti. • La comunicazione deve essere inviata esclusivamente tramite il canale Entratel o Fisconline. In via generale, i contribuenti che creeranno l'archivio informatico dei documenti relativi al 2010 dovranno comunicarne l'impronta entro gennaio 2012. • Per gli anni d'imposta precedenti al 2010, i contribuenti che hanno proceduto a conservare i documenti rilevanti ai fini tributari con modalità digitale dovranno trasmettere le comunicazioni sempre entro gennaio 2012, ossia entro lo stesso termine d'invio previsto per comunicare l'impronta dell'archivio informatico relativo al 2010. La comunicazione all'Agenzia delle Entrate estende la validità dei documenti fino a che permane l'obbligo di conservarli ai fini tributari.
<p>SOSPENSIONE CODICI TRIBUTI PER ROTTAMAZIONE AUTO Ris. Ag. Entrate 27.10.2010, n. 113/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A causa di anomalie riscontrate nell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi per la rottamazione auto, l'Agenzia delle Entrate ha sospeso i relativi codici tributo. • Pertanto, è sospeso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da parte dei centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, ovvero da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi.
<p>COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Bozza modello</p>	<p>È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza della comunicazione annuale dati Iva da utilizzare per il 2010. Le istruzioni si adeguano alle ultime novità sulla disciplina Iva applicabile alle prestazioni di servizi. Non cambiano, invece, rispetto all'anno scorso, né la struttura del modello né i dati richiesti. Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio.</p>

<p>SCOMPUTO DELLE PERDITE FISCALI NEL CONSOLIDATO Prov. Ag. Entrate 29.10.2010 prot. 154309</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale. • Il modello deve essere presentato dalla società consolidante, che può scegliere come e nei confronti di quali società controllate utilizzare le perdite del consolidato. La scelta di utilizzare le perdite presuppone un'attività di accertamento oppure una sua definizione concordata (accertamento con adesione, adesione ai verbali di constatazione, ecc.). La tipologia di atto dal quale derivano i maggiori imponibili definisce anche i termini di presentazione della domanda.
<p>INDICAZIONE A STAMPA DEL RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEGLI ATTI Prov. Ag. Entrate 2.11.2010 prot. 4114</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha individuato gli atti di liquidazione, accertamento e riscossione prodotti da sistemi informativi automatizzati in cui può essere sostituita la firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto re-sponsabile dell'adozione degli atti.</p>
<p>CONTRIBUTI ALL'ENTE BILATERALE PER L'ARTIGIANATO Ris. Ag. Entrate 4.11.2010, n. 116/E</p>	<p>Al fine di consentire il versamento, mediante modello F24, dei contributi per il finanziamento a favore dell'Ente bilaterale per l'artigianato, l'Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo "EBPA".</p>
<p>RIMANENZE DI OPERE ULTRANNUALI Ris. Ag. Entrate 5.11.2010, n. 117/E</p>	<p>Nell'ambito della valutazione delle rimanenze di opere ultrannuali, la finalità dell'art. 93 del Tuir, ossia la ripartizione dell'utile complessivo della commessa tra gli esercizi interessati dalla realizzazione dell'opera o del servizio ultrannuale, è perseguita, in capo all'appaltatore, mediante il riconoscimento, ai fini fiscali, di quanto rilevato in bilancio secondo corretti principi contabili. Relativamente ai lavori subappaltati, sono applicabili le disposizioni dell'art. 93 e, quindi, rilevano in capo all'appaltatore i costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore, che hanno concorso alla valutazione delle opere ultrannuali.</p>
<p>COMPENSI AMMINISTRATORI CTP Reggio Emilia 18.10.2010, n. 186</p>	<p>La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, non condividendo la recente ordinanza n. 18702/2010 della Cassazione, ha affermato che i compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali sono legittimamente deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Tuttavia, per la determinazione del compenso, qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria un'esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.</p>
<p>COLLEGATO LAVORO G.U. 9.11.2010, n. 262 Suppl.Ord. 243/L</p>	<p>È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il collegato lavoro (L. 4.11.2010, n. 183). Tra le novità del provvedimento vi è l'eliminazione dell'obbligo del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro. Le parti potranno comunque richiedere il tentativo di conciliazione, ma saranno libere di adire immediatamente l'autorità giudiziaria. Resterà obbligatorio il tentativo di conciliazione per chi vorrà impugnare davanti al giudice un contratto di lavoro certificato.</p>
<p>COMUNICAZIONI ALL'INPS Protocollo Inps – CDCEC</p>	<p>Dal 1.01.2011 l'accesso per i commercialisti ai servizi telematici dell'Inps potrà avvenire solo mediante CNS, il dispositivo che contiene, oltre al certificato di firma digitale, anche un certificato di autenticazione di iscrizione all'Albo ed esercizio della professione.</p>
<p>ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI G.U. 28.10.2010, n. 253</p>	<p>Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti 26.07.2010, nn. 53343 e 53344 che incentivano le assunzioni dei lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, o dell'indennità speciale di disoccupazione edile, effettuate fino al 31.12.2010.</p>
<p>TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</p>	<p>Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge contenente, fra l'altro, disposizioni integrative e attuative della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'obbligo del conto dedicato per i flussi finanziari relativi agli appalti si applicherà solo ai contratti successivi al 7.09.2010 (data di entrata in vigore della L. 136/2010). Per i contratti anteriori sarà possibile l'adeguamento entro 180 giorni.</p>

NUOVA TARIFFA DOTTORI COMMERCIALISTI G.U. 15.10.2010, n. 242	Dal 30.10.2010 sono in vigore i nuovi onorari dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le nuove disposizioni si applicano, senza alcuna differenziazione, ai professionisti iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
INCOMPATIBILITÀ CON LA PROFESSIONE DI DOTTORE COM- MERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE Nota CNDCEC 29.10.2010	Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, sostituendo e superando le circolari n. 11/2003 e n. 20/2004, ha fornito le linee guida sulle situazioni di incompatibilità con la professione.
TIROCINIO COMMERCIALISTI D.M. 5.11.2010	Anche i tirocinanti in possesso di laurea triennale e iscritti ad un corso di laurea specialistica che hanno iniziato il tirocinio a seguito dell'emanazione del regolamento del tirocinio, avvenuta nell'ottobre 2009, e che, nelle more della stipula della convenzione quadro siglata il 13.10.2010, potevano svolgere il tirocinio solo per l'accesso alla sezione B, potranno ora essere "trasferiti" nella sezione "tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio.
INCENTIVI PER IL SOSTEGNO DEI CONSUMI	<ul style="list-style-type: none"> • Il 3.11.2010 sono state riaperte le prenotazioni degli incentivi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per il sostegno della domanda finalizzata a obiettivi di efficienza energetica, eco-compatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro. I settori di riferimento sono costituiti da macchine agricole, motocicli, nautica e cucine componibili. • Il Ministro dell'Economia ha firmato il decreto che permette di avviare le procedure burocratiche di pagamento dei rim-borsi spettanti ai negozianti che hanno partecipato all'operazione.
SANZIONI DISCIPLINARI PER OMESSO OBBLIGO FORMATIVO Nota CNDCEC 13.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di dare un supporto agli Ordini, ma senza volerne limitare l'autonomia e la discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni disciplinari per inadempimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha redatto delle linee guida contenenti indicazioni per l'individuazione delle stesse sanzioni. • È stata prevista una graduazione delle sanzioni a seconda del numero di crediti non conseguiti, per cercare di evitare difformità di trattamento sul territorio nazionale, anche se, oltre al dato numerico, entrano in gioco anche le situazioni soggettive che dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Ordine al momento della deliberazione.
MEDIAZIONE CIVILE G.U. 4.11.2010, n. 258	<ul style="list-style-type: none"> • Il 20.03.2011 entrerà in vigore una forma di mediazione obbligatoria delle controversie civili come condizione di procedibilità nel processo, che si affiancherà ad altri 2 tipi di conciliazione: quella volontaria e quella affidata al giudice. Prima di poter avviare un processo sarà, quindi, necessario avere concluso un procedimento di conciliazione. • Con D.M. 18.10.2010, n. 180 sono state delineate le caratteristiche degli enti mediatori, di quelli di formazione, le tariffe, i controlli su albo e registro e le procedure.
APPALTI UE	Il nuovo sistema informativo europeo "e-CERTIS" rappresenta una guida ai documenti e certificati che devono essere presentati dalle imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici in qualsiasi Paese della Ue. Il sistema individua i documenti che possono essere considerati equivalenti nei diversi Stati membri.
REGISTRAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	Dal 15.11.2010 i responsabili degli impianti fotovoltaici saranno tenuti ad utilizzare il portale informativo predisposto dal GSE per registrarsi, inserire i dati del proprio impianto e trasmettere per via informatica i documenti necessari.
SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA www.dt.tesoro.it	Dal 15.11.2010 è possibile presentare la domanda di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

**TELEFONATE
PROMOZIONALI
G.U. 2.11.2010, n. 256**

Entrerà in vigore il 17.11.2010 il D.P.R. 7.09.2010, n. 178, che istituisce il registro pubblico delle opposizioni, che accoglierà tutti gli abbonati telefonici che non desiderano essere contattati telefonicamente per fini commerciali o promozionali.